

n. 174/09 R.g.  
n. 1758 Reg. sent.  
n. .... Cron.  
n. 1758 Rep.



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale civile di Lecce – Seconda Sezione civile - nella persona del giudice, dott. Paolo Moroni, ha pronunciato all'esito dell'udienza del 23 dicembre 2011 la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento civile iscritto al n. 174 del ruolo generale dell'anno 2009, avente ad oggetto: riconoscimento contributo comunitario;

**promosso da**

Zambetta Oscar, rapp.to e difeso dagli avv.ti Marida Damiano e Francesco De Mitri, giusta procura rilasciata a margine dell'atto di citazione;

- attore -

**contro**

A.G.E.A. – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Piero Lorusso, giusta procura alle liti per notar Majo in atti;

- convenuta -

**Conclusioni:**

I procuratori delle parti, comparsi all'ultima udienza, si sono riportati alle conclusioni di cui ai rispettivi precedenti scritti difensivi, concludendo, l'avv. Damiano, per l'affermazione del diritto dell'attore alla corresponsione del premio richiesto con la domanda di compensazione al reddito seminativi n. 8110177484 – prot. n. 370086179, relativamente alle colture "altri cereali" e "colza e ravizzone", e per la conseguente condanna della Agenzia convenuta al pagamento dell'importo di € 6.243.90, o della somma maggiore o minore, a saldo del premio, insistendo invece controparte per l'accoglimento delle eccezioni preliminari e, nel merito, per il rigetto della domanda.

**Fatto e diritto**

Con atto di citazione ritualmente notificato ha agito Zambetta Oscar deducendo, nell'ordine:

- di avere nell'anno '98, quale titolare di azienda agricola, presentato all'AIMA domanda di compensazione al reddito seminativi n. 8110177484 – prot. n. 370086179 per la corresponsione dei previsti aiuti comunitari;

- di avere ottenuto riscontro positivo alla domanda quanto alle colture "grano duro" e "superficie a riposo", diversamente da "altri cereali" e "colza e ravizzone", relativamente ai quali la domanda veniva rigettata in ragione della percentuale di scostamento contestato al Zambetta;
- di avere inutilmente tentato di superare la predetta contestazione nel corso di un incontro avuto con l'Ente erogante in data 29.3.1999;
- nel merito, di avere regolarmente coltivato le superfici per le quali gli era stato negato il contributo, non avendo l'accertamento espletato accertato l'ordinarietà della tecnica di coltivazione, alterata da condizioni climatiche particolarmente avverse per quell'anno, caratterizzato da un grave siccità.

Ha concluso l'attore per il riconoscimento del suo diritto al contributo e per la condanna di AGEA, subentrata ad AIMA, al pagamento per le causali in premessa dell'importo di € 6.243,90, ovvero della somma maggiore o minore da determinarsi in corso di causa.

Nel costituirsi, ha eccepito l'Agenzia convenuta:

- il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, dovendo la presente controversia essere rimessa alla cognizione del Tribunale Amministrativo, riguardando una pretesa avanzata dall'interessato in una fase antecedente dell'iter amministrativo rispetto a quella decisionale di riconoscimento del contributo;
- l'incompetenza territoriale di questo Tribunale, dovendo trovare applicazione la regola del foro erariale, trovando perciò radicamento la controversia in Roma, sede dell'Agenzia convenuta, ed anche luogo in cui è sorta l'obbligazione e dove deve essere effettuato il pagamento, alla stregua delle regole ordinarie di riparto della competenza stessa;
- in via gradata, l'incompetenza di questo Tribunale, appartenendo la cognizione della presente causa a quella della Commissione Tributaria;
- nel merito, l'infondatezza dell'avversa pretesa in ragione delle risultanze dei controlli espletati dall'allora AIMA per la campagna PAC 1998 a mezzo di telerilevamento aereo, la cui risultanze avevano portato all'acclaramento di uno scostamento tra superficie dichiarata e superficie ammessa al contributo superiore al 20% per le colture del grano duro, altri cereali e colza e delle superfici a riposo, avendo l'onere l'interessato, alla stregua del vigente Reg. CE (n. 3887/92) di comunicare le cause di forza maggiore invocate entro 10 giorni dall'avvenuto evento calamitoso, onere rimasto inadempito, e non essendo stato accertato il carattere ordinario della coltura in questione.

Ha insistito, infine, l'AGEA per l'accoglimento delle eccezioni preliminari e, nel merito, per il rigetto dell'avversa domanda.

Non essendo necessaria attività istruttoria, concessi i termini ex art. 183, 6° co., c.p.c. per memorie, la causa è stata introitata per la decisione all'udienza del 23 dicembre scorso, previa concessione dei termini per memorie conclusionali e repliche.

La domanda di parte attrice non può essere vagliata da questa Autorità Giudiziaria che, nel caso di specie, risulta sprovvista di giurisdizione.

Sul punto, in conformità dell'eccezione sollevata dalla difesa dell'Agenzia convenuta, la Suprema Corte di Cassazione, in sede di Regolamento preventivo di Giurisdizione, ha avuto modo di affermare il principio secondo il quale *"in tema di finanziamenti e contributi comunitari diretti agli agricoltori al fine di coordinare la politica agricola nella Comunità Europea (c.d. aiuti P.A.C.), la domanda avente ad oggetto il pagamento di un importo, già concesso e liquidato ma non ancora erogato, è assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo il richiedente, a seguito dell'emanazione dell'atto di concessione del finanziamento, titolare di un diritto*

soggettivo, mentre rimane ferma la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda volta ad ottenere il riconoscimento degli incentivi economici ed alla impugnativa degli atti relativi all'istruttoria amministrativa e all'emissione del provvedimento finale di concessione, essendo il richiedente titolare, in questa fase, solo di un interesse legittimo" [Cass. Sez. Un. Ord. 1.12.2009 n. 25261].

In particolare, nella motivazione della richiamata pronuncia la Corte di legittimità ha avuto modo di osservare che fino al momento del provvedimento di concessione del contributo "resta ferma la discrezionalità amministrativa cui corrispondono interessi legittimi ai contributi comunitari per i soggetti che li chiedono. Successivamente a tale atto sorgono diritti soggettivi al pagamento degli aiuti PAC, sui quali si è al di fuori della giurisdizione del G.A. in materia di concessioni amministrative, competendo la cognizione delle cause relative all'A.G.O.", e ciò in quanto va ribadito "il potere del G.A. di conoscere delle impugnative di tutti gli atti e provvedimenti relativi all'istruttoria amministrativa e sull'atto di concessione degli aiuti, prima della loro liquidazione" [Cass. cit. pp. in motivazione pp. 6 e s.].

Appare evidente come tale ultimo rilievo si attagli al caso di specie, avendo lo Zambetta agito per il riconoscimento del contributo, sia pure nei limiti in cui gli era stato negato, con il contestare le risultanze dell'istruttoria effettuata dall'AGEA in merito alla domanda presentata dallo stesso attore, che ha perciò facoltà di riassumere la causa innanzi all'Autorità Giudiziaria designata secondo quanto previsto dall'art. 59 della L. 69/09.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

p.q.m.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Zambetta Oscar nei confronti di A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, per l'accertamento del diritto dell'attore alla corresponsione del premio richiesto con la domanda di compensazione al reddito seminativi n. 8110177484 - prot. n. 370086179, nella parte in cui la stessa non è stata accolta, e per la condanna della Agenzia al pagamento dell'importo di € 6.243,90, o della somma maggiore o minore, così provvede:

- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, essendo la presente controversia rimessa alla cognizione del Giudice Amministrativo innanzi al quale è facoltà dell'attore riassumere la causa ex art. 59 della L. 69/09;
- condanna parte attrice a rifondere all'Agenzia convenuta le spese e competenze di lite, liquidate in € 900,00 per diritti ed € 700,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Lecce, 24 maggio 2012

Il giudice  
dott. Paolo Moroni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Paolo DE PASCALIS)

DEPOSITATO IN

06 - 6 LUG. 2012  
(Dott. Paolo DE PASCALIS)